

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

Art. 1 – Costituzione

Il Gruppo FS e le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11, l. 20 maggio 1970 n. 300, ed in applicazione dell'art. 24 dell'Accordo di Confluenza al CCNL 16 aprile 2003 delle Attività ferroviarie, costituiscono l'Associazione nazionale dei DLF territoriali delle Società del Gruppo, i pensionati e i rispettivi componenti del nucleo familiare. Possono aderire altre Associazioni che perseguano le medesime finalità secondo le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto.

L'Associazione è apartitica, democratica, svolge la propria attività in forma autonoma e non ha fini di lucro.

Art. 2 – Denominazione e Sede

L'Associazione è denominata "Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario" ovvero, in forma abbreviata, "DLF Nazionale". L'Associazione ha la propria sede legale in Roma, ...

Art. 3 – Scopo e finalità

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, gestire e coordinare attività culturali, formative, ricreative, turistiche, sportive dilettantistiche, sociali ed assistenziali sia direttamente che mediante le Associazioni DLF aderenti per il proficuo impiego del tempo libero dei soci. Nel perseguimento delle sue attività l'Associazione è impegnata a promuovere l'immagine, il ruolo e la conoscenza del mondo ferroviario in tutti i suoi aspetti.

Nell'ambito delle finalità sopra indicate, l'Associazione curerà anche le attività promosse dalle Società del Gruppo FS o derivanti da accordi siglati con le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL volte alla realizzazione di un beneficio aggiuntivo per i dipendenti delle Società stesse, per i pensionati e per i rispettivi componenti il nucleo familiare.

Art. 4 – Gestione dell'attività

L'Associazione nazionale Dopolavoro ferroviario potrà, per il conseguimento delle finalità istituzionali, stipulare convenzioni ed accordi con altri enti e organismi e/o costituire società ed organismi strumentali o partecipare agli stessi. Per il conseguimento delle suddette finalità potrà inoltre costituire società o partecipare alle stesse subordinatamente alla condizione di detenerne il controllo, in conformità a quanto previsto al successivo art. 16, 10° co..

Art. 5 – Entrate e patrimonio dell'Associazione DLF

Le entrate dell'Associazione nazionale DLF sono costituite:

- a) da eventuali avanzi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio nazionale;
- b) da eventuali contributi e liberalità nei limiti di legge che pervengono all'Associazione nazionale DLF da chiunque ed a qualsiasi titolo purché non in contrasto con in fini istituzionali della medesima;
- c) dalla quota parte delle quote sociali secondo la ripartizione stabilita dal Consiglio nazionale e dal contributo delle Società del Gruppo FS stabilito annualmente in misura non inferiore a ...;
- d) da altri contributi della Società FS S.p.A.;

d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'Associazione nazionale DLF è costituito:

- dai beni immobili e mobili di proprietà nonché dalle attività finanziarie al netto delle passività esistenti;
- dal patrimonio devoluto dalle Associazioni aderenti in casi di loro scioglimento per qualunque causa.

Art. 6 – Beni in utilizzo

Per l'esercizio delle attività istituzionali di cui all'art. 3 del presente Statuto e per le ulteriori attività previste nello stesso articolo, l'Associazione nazionale DLF **utilizzerà anche** beni immobili di proprietà **delle Società del Gruppo FS selezionati attraverso un riscontro di effettiva utilizzazione, nel rispetto di quanto stabilito nei relativi contratti di locazione.**

~~La manutenzione straordinaria e l'adeguamento alle norme di legge per tali beni immobili sono a carico della Società FS.~~

Art. 7 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il termine di presentazione del progetto di bilancio di previsione da parte degli organi esecutivi è fissato al 15 novembre dell'anno che precede quello di competenza ed il termine di approvazione è fissato al 30 novembre.

Il termine di presentazione del progetto di bilancio consuntivo da parte degli organi esecutivi è fissato al 15 maggio dell'anno successivo a quello di competenza ed il termine di approvazione è fissato al 31 maggio.

Il regime contabile dell'Associazione è soggetto alle regole previste dalla l. 7 dicembre 2000, n. 383 e dal d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche.

Art. 8 – Soci

Sono soci dell'Associazione nazionale DLF i Soci fondatori di cui all'art. 1 **e, in quanto ammesse secondo quanto previsto al successivo articolo 9, le Associazioni territoriali DLF, cui aderiscono i dipendenti delle Società del Gruppo FS e i pensionati e l'Associazione Frequentatori DLF, cui aderiscono i componenti del nucleo familiare (coniuge, figli e genitori) dei suddetti dipendenti o ex dipendenti nonché altri soggetti, non appartenenti alle categorie sopra indicate, che cooperino al perseguimento delle finalità istituzionali.**

~~L'Associazione nazionale DLF potrà ammettere fra i propri soci associazioni diverse da quelle indicate al comma precedente purché perseguano le medesime finalità e ne condividano lo scopo.~~

I soci partecipano all'attività associativa secondo le norme del presente Statuto e dei regolamenti. Ciascuna Associazione DLF è rappresentata dal proprio Presidente, salvo quanto previsto negli articoli successivi del presente Statuto.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

La qualità si acquista con l'adesione all'Associazione nazionale DLF. Detta adesione deve essere deliberata dal Consiglio nazionale, su proposta della Giunta nazionale.

Le Associazioni aderenti partecipano alla vita dell'Associazione nazionale DLF e alle consultazioni elettorali secondo le disposizioni del presente Statuto e del relativo Regolamento.

Le Associazioni aderenti devono osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione nazionale DLF esercitanti le rispettive competenze statutarie nonché

provvedere al versamento annuale dei corrispettivi e delle quote associative di cui al successivo punto d) dell'art. 15 con le modalità e le misure stabilite dal Consiglio nazionale.

L'Associazione nazionale DLF **ha la facoltà di eseguire** verifiche amministrative e patrimoniali sulle Associazioni aderenti. **Su richiesta anche di un solo socio fondatore, il Presidente nazionale del DLF attiva, mediante il ricorso alle competenti strutture del Gruppo FS, procedure di audit sulle associazioni aderenti e sulle società da queste ultime controllate.**

L'Associazione nazionale DLF provvede inoltre alla stampa delle "tessere DLF" dei soci delle associazioni aderenti.

Art. 10 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i soci

All'Associazione aderente colpevole di trasgressione a quanto previsto dal presente Statuto **sono** inflitte le seguenti sanzioni:

1. richiamo scritto per trasgressioni di lieve entità alle norme statutarie, regolamentari o alle disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione nazionale DLF, e per comportamenti non corretti nei rapporti con altre Associazioni aderenti;
2. sospensione di ogni forma di contributo per un periodo di mesi 6, in caso di recidiva entro un anno **nelle** infrazioni di cui al precedente paragrafo, per le quali sia stato comminato il richiamo scritto;
3. nomina di un commissario ad acta, per un periodo di 6 mesi, salvo eventuale proroga, allo scopo di ripristinare il normale andamento gestionale dell'Associazione, in caso di comportamento omissivo o per il mancato perseguimento degli obiettivi statuari e/o comportamenti che **possano** ledere l'immagine dell'Associazione DLF. Per il periodo considerato il commissario assume i poteri del Presidente e del Consiglio direttivo dell'Associazione aderente;
4. nomina di un commissario e decadenza degli Organi eletti dell'Associazioni DLF aderente per gravi violazioni delle norme statutarie, regolamentari e per ripetute inosservanze delle direttive dell'Associazione nazionale DLF, nonché per atti e comportamenti che hanno pregiudicato l'immagine ed il prestigio dell'Associazione nazionale DLF e delle Associazioni DLF aderenti. Il commissario può nominare un vice commissario, assume i poteri del Presidente e del Consiglio Direttivo, provvede a convocare l'Assemblea dei soci che delibera le nuove elezioni secondo le modalità ed i tempi del regolamento nazionale;
5. esclusione dell'Associazione nazionale DLF per il mancato rispetto degli artt. 3 e 9 del presente Statuto ed in particolar modo per il perseguimento di finalità diverse da quelle istituzionali.

Competente a predisporre l'istruttoria ed a proporre le sanzioni di cui ai punti 2-3-4-5 è il Collegio nazionale dei Probiviri. Gli Organi dell'Associazione nazionale DLF competenti ad emanare le sanzioni sono:

- il Presidente per le mancanze di cui al punto 1;
- la Giunta nazionale per le mancanze di cui ai punti 2 e 3;
- il Consiglio nazionale per le mancanze di cui ai punti 4 e 5.

Contro i provvedimenti di cui ai punti 2 e 3 è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Consiglio nazionale; contro i provvedimenti di cui ai punti 4 e 5 è ammesso ricorso entro 30 giorni all'Assemblea generale.

Le deliberazioni sanzionatorie debbono obbligatoriamente contenere le motivazioni. Il Presidente dell'Associazione aderente deve ricevere preventiva notifica dell'addebito ed entro 10 giorni può fornire eventuali giustificazioni.

Art. 11 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i componenti degli Organi

I componenti degli Organi dell'Associazione nazionale che, nell'esercizio delle loro funzioni e competenze, si rendono responsabili di inadempienze ai doveri statutari, di trasgressione alle norme dello statuto o di irregolarità nella gestione delle attività di pertinenza, sono passibili di decadenza dalla carica rivestita, fatto salvo l'obbligo del risarcimento di eventuali danni arrecati e connessi alle inadempienze, trasgressioni o irregolarità.

La sanzione viene comminata, su indicazione del collegio dei Probiviri, con delibera del Consiglio nazionale dell'Associazione DLF assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio. Le delibere in materia di sanzioni devono essere adeguatamente motivate.

Contro il provvedimento **sanzionatorio** è ammesso il ricorso all'Assemblea generale entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione. **Gli interessati hanno diritto di essere sentiti personalmente e di prendere visione degli atti. Il ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento sanzionatorio.**

Art. 12 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione DLF:

- l'Assemblea generale;
- il Consiglio nazionale;
- la Giunta nazionale;
- il Presidente nazionale;
- il Collegio nazionale dei sindaci;
- il Collegio nazionale dei probiviri.

Art. 13 – Cariche sociali

Tutte le cariche sociali previste nel presente Statuto sono gratuite e possono essere ricoperte solo da rappresentanti dei soci fondatori e dai soci delle Associazioni DLF. La stessa carica non può essere ricoperta per più di due volte consecutive.

Art. 14 – Assemblea generale del DLF

L'Assemblea generale del DLF nazionale è costituita:

- dai soci fondatori di cui all'art. 1, che partecipano con un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il CCNL e con un numero di rappresentanti **delle Società del Gruppo FS** pari al totale dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali;
- dai soci aderenti di cui all'art. 8;
- dai membri della Giunta nazionale.

Ciascuna associazione aderente partecipa con il proprio Presidente o con altro delegato eletto dal Consiglio direttivo della stessa fra i propri componenti. Qualora il Presidente partecipi all'Assemblea generale in altra veste, il Consiglio direttivo elegge **un altro rappresentante.**

L'Assemblea generale è valida, in prima convocazione, quando sia presente oltre la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea generale decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto sui ricorsi disciplinari **di cui all'art. 11, ultimo comma.**

L'Assemblea generale è convocata dalla Giunta nazionale nella persona del suo presidente, che è chiamato a presiederla, almeno due volte l'anno, per:

1. approvare il bilancio preventivo del DLF;
2. approvare il bilancio consuntivo del DLF;
3. approvare in corso d'anno le variazioni al bilancio proposte dalla Giunta nazionale.

La convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di svolgimento a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo che garantisca l'avvenuta notificazione.

Art. 15 – Il Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale è investito di compiti di indirizzo, coordinamento e programmazione generale per il raggiungimento dei fini istituzionale.

Esso è composto di ... membri, soci effettivi delle Associazioni aderenti, così espressi:

- ... con elezioni di secondo grado da parte dei Consiglieri eletti nelle Associazioni DLF aderenti;
- ... nominati dalle prime quattro liste nazionali nella proporzione rispettivamente di quattro - tre - due - uno;
- ... nominati **dal Gruppo FS.**

La composizione delle liste nazionali per l'elezione dei **membri di cui al primo punto sopra indicato** dovrà prevedere almeno il 90% di Consiglieri eletti in primo grado nelle associazioni DLF territoriali.

Il Consiglio nazionale dura in carica 4 anni.

I compiti ad esso attribuiti sono:

- a) esaminare e approvare su proposta della Giunta nazionale i piani annuali e poliennali;
- b) eleggere la Giunta nazionale tra i propri componenti;
- c) deliberare, su proposta della Giunta nazionale, la struttura nazionale tecnico-amministrativa, il suo organico, i suoi compiti e la sua funzionalità;
- d) stabilire le quote associative annue dei soci delle Associazioni aderenti e la loro ripartizione su proposta della Giunta nazionale, garantendo alle associazioni aderenti una quota non inferiore al 60%;
- e) determinare, su proposta della Giunta nazionale, la ripartizione dei contributi **corrisposti dalle Società del Gruppo FS;**
- f) deliberare, su proposta della Giunta nazionale, la costituzione, le modifiche di giurisdizione, gli accorpamenti e lo scioglimento delle Associazioni aderenti;
- g) approvare, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, la nomina del Direttore amministrativo;
- h) ratificare gli accorpamenti decisi secondo le regole dell'art. ...;
- i) ~~assolvere ai compiti di cui ai punti 4 e 5 dell'art. 10 e sui casi ricorso disciplinari nei casi previsti;~~
- j) **deliberare sulla sanzione nei confronti dei componenti degli Organi associativi nazionali** secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Statuto;
- k) deliberare su proposta del Presidente, il conferimento da parte di un'Associazione territoriali DLF della tessera vitalizia di "Socio onorario" a persone che si sono distinte per la loro opera a favore del DLF e per le loro iniziative in materie relative alle attività istituzionali del Dopolavoro ferroviario.

Il Consiglio nazionale può indire, per orientamenti e scelte particolarmente significative per l'Associazione, il convegno nazionale di tutti i Consigli direttivi delle Associazioni aderenti.

Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente della Giunta nazionale ed in assenza e/o per impedimento dal Vice Presidente di origine elettiva più anziano.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente su proposta della Giunta nazionale almeno 1/3 dei membri del Consiglio ne facciano richiesta, specificandone l'ordine del giorno.

Le sedute sono valide quando vi partecipa la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio nazionale delibera a maggioranza dei presenti, salvo i casi dei ricorso nelle materie disciplinari dove la decisione è assunta a maggioranza dei componenti dell'Organo.

Art. 16 – La Giunta nazionale

La Giunta nazionale, nell'ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio nazionale, è investita dei poteri necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

La Giunta nazionale si riunisce almeno una volta al mese ed è convocata dal Presidente.

La Giunta è regolarmente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essa delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni della Giunta è redatto verbale.

La Giunta nazionale è composta da ... membri, di cui ... eletti dal Consiglio nazionale nel proprio ambito ed in numero proporzionale (quattro-tre-due-uno) alle prime quattro liste presenti in Consiglio nazionale, e tre nominati dal Gruppo FS.

I membri eletti della Giunta nazionale che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dal Consiglio nazionale che provvede al reintegro nel rispetto del precedente comma. Per i membri di nomina FS provvede il Gruppo FS.

La Giunta nazionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Segretario e due Vice Presidenti. Il terzo Vice Presidente è nominato dal Gruppo FS, fra i componenti espressi dal Gruppo stesso. Al Presidente, al Segretario e ai tre Vice Presidenti sono assegnati compiti operativi. La Giunta può attribuire incarichi specifici agli altri componenti in relazione ai compiti individuati nel presente articolo.

Il Presidente, i tre Vice Presidenti ed il Segretario della Giunta costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza svolge una funzione propositiva e consultiva del Presidente e può assumere decisioni su materie delegate dalla Giunta nazionale. L'Ufficio di Presidenza viene formalmente convocato dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni.

Il Vice Presidente rappresentante del Gruppo FS ha il compito di:

- cooperare alla predisposizione del piano programmatico annuale delle attività dell'Associazione nazionale sostenute con il contributo del Gruppo FS;
- formulare pareri obbligatori e vincolanti sulle linee gestionali del programma stesso e sulla utilizzazione dei beni patrimoniali destinati alle attività istituzionali; al fine di garantire la conformità alla volontà della Società FS S.p.A.;
- formulare pareri obbligatori e vincolanti sulle proposte, avanzate dalla Giunta nazionale o dalle Associazioni territoriali, relative alla costituzione di società commerciali o alla partecipazione alle stesse.
- ~~sovrintendere alla corretta utilizzazione dei beni patrimoniali destinati alle attività istituzionali;~~
- ~~richiedere alle FS S.p.A. i fondi per investimenti sugli immobili FS per lo sviluppo delle attività promosse da FS;~~
- ~~acquisire ai fini degli esami di rito gli studi di fattibilità relativi agli investimenti sugli immobili FS;~~
- ~~predisporre, congiuntamente al Presidente dell'Associazione DLF, il piano degli interventi di manutenzione straordinaria finanziati dalla Società FS sugli immobili della stessa.~~

La Giunta nazionale è investita dei poteri per la gestione dell'Associazione ed in particolare:

- a) coordina e sviluppa le attività dell'associazione a livello nazionale nel quadro delle direttive e delle decisioni dell'Assemblea generale e del Consiglio nazionale;
- b) propone il progetto di bilancio di previsione di sua competenza con la ripartizione degli stanziamenti per capitolo di spesa. Propone inoltre eventuali variazioni al bilancio stesso. Propone il progetto di bilancio consuntivo;

- c) propone la ripartizione dei fondi sulla base di criteri obiettivi alle Associazioni DLF aderenti;
- d) delibera sugli impegni di spesa dell'Associazione per quanto di competenza;
- e) controlla e verifica l'attività e gli investimenti effettuati con i fondi inviati alle Associazioni aderenti, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, nonché ai programmi ed agli indirizzi generali espressi dal Consiglio nazionale;
- f) promuove e gestisce le manifestazioni nazionali, con attribuzione al proprio interno di specifiche competenze o affidandole alle Associazioni DLF aderenti;
- g) stipula con **il Gruppo FS** apposite intese per la realizzazione delle attività come da art. 3, comma 2;
- h) emana le norme applicative dei Regolamenti per singole attività istituzionali nazionali;
- i) coordina ed indirizza le iniziative di competenza ~~delle strutture del coordinamento regionale~~ e degli Organi delle singole Associazioni aderenti per la realizzazione di programmi nazionali;
- j) cura sul piano nazionale ed internazionale i rapporti con le istituzioni, enti, organismi, associazioni e federazioni che esplicano attività analoghe a quelle del DLF;
- k) propone la quota di iscrizione annuale e la sua ripartizione;
- l) propone al Consiglio nazionale le modifiche di giurisdizione territoriale delle Associazioni aderenti;
- m) in caso di scioglimento di una o più Associazioni aderenti può proporre al Consiglio nazionale la costituzione di una nuova Associazione con medesime caratteristiche territoriali;
- n) dirime le controversie insorte tra le Associazioni aderenti;
- o) propone al Consiglio nazionale l'acquisto, il comodato, la locazione e l'alienazione dei beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri di proprietà dell'Associazione nazionale DLF;
- p) assolve ai compiti di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 10,
- q) convoca l'Assemblea.

Art. 17 – Il Presidente nazionale

Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'Associazione.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea generale, del Consiglio nazionale e della Giunta nazionale fissandone l'ordine del giorno.

Dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea generale, del Consiglio nazionale e della Giunta nazionale.

Attiva, su richiesta anche di un solo socio fondatore, le procedure di audit previste al precedente art. 9.

Può delegare specifiche sue competenze a singoli componenti della Giunta nazionale.

Il Presidente nazionale rimane in carica 4 anni o comunque fino all'elezione del suo successore da parte della Giunta nazionale. E' possibile l'elezione per non più di due mandati consecutivi.

Il Vice Presidente anziano, di origine elettiva, esercita funzioni vicarie nei casi di assenza o impedimento del Presidente.

Art. 18 - Il Direttore amministrativo

Al Direttore amministrativo sono attribuite funzioni contabili, amministrative ed organizzative della sede nazionale, nonché l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dagli Organi dell'Associazione.

Il Direttore amministrativo ha inoltre il compito di assistere, su loro richiesta, il Presidente nazionale, la Giunta nazionale ed il Consiglio nazionale e di intrattenere le relazioni amministrative con le altre strutture presenti in tutti i livelli dell'Associazioni.

Art. 19 – Il Collegio nazionale dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, **due dei quali nominati dal Gruppo FS**, e da due supplenti.

La carica di Sindaco è incompatibile con ogni altra carica in senso all'associazione nazionale.

Fatta eccezione per i componenti di nomina FS, il Collegio ~~nazionale~~ dei Sindaci è eletto dall'Assemblea generale secondo le modalità previste dal regolamento, dura in carica un quadriennio ed elegge nel suo seno il Presidente, **individuandolo in uno dei due membri nominati dal Gruppo FS**.

Il Collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Associazione, verifica l'esattezza e la corretta tenuta dei libri, delle scritture contabili attraverso controlli periodici, richieste di atti e notizie riguardanti la gestione stessa. Esamina il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, redige relazioni illustrative per il Presidente nazionale, la Giunta nazionale ed il Consiglio nazionale.

Il Collegio dei Sindaci partecipa per il tramite dei suoi componenti effettivi alle riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio nazionale senza diritto di voto. Il Presidente partecipa alle riunioni della Giunta nazionale senza diritto di voto.

Il Collegio redige verbali di tutte le proprie riunioni e delle decisioni che adotta, che vengono trascritte nel libro dei verbali del Collegio dei Sindaci.

Ove, senza giustificato motivo, i componenti **effettivi di nomina elettiva** del Collegio non partecipino a tre riunioni consecutive dell'organo sono dichiarati decaduti dal Consiglio nazionale e sono sostituiti dai primi non eletti.

Art. 20 – Collegio nazionale dei Proviviri

Esso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

~~Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.~~ **Il Presidente e uno dei membri supplenti sono nominati dal Gruppo FS.** Il Presidente ha facoltà di proporre al Presidente nazionale modifiche allo Statuto.

Il Collegio svolge le funzioni disciplinari stabilite dal presente Statuto e da quello delle Associazioni DLF aderenti. Per l'elezione, la decadenza e il reintegro vale quanto previsto all'art. 19 del presente Statuto.

Partecipa senza diritto di voto all'Assemblea generale ed al Consiglio nazionale. Il Presidente del Collegio partecipa alla Giunta nazionale senza diritto di voto.

Art. 21 – Struttura tecnico-amministrativa

Per lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi, gestionali e di funzionamento, l'Associazione si avvale di un'idonea struttura tecnico-amministrativa con competenze e funzioni definite dal Consiglio nazionale in apposito regolamento da approvare nella prima riunione dell'organo.

Alla struttura è preposto, se nominato, il Direttore amministrativo.

Art. 22 – Coordinamento regionale

~~Per ciascuna regione con almeno tre Associazioni territoriali sono costituiti dei Coordinamenti regionali.~~

~~Le Associazioni DLF territoriali insistenti nella medesima regione, nel caso in cui siano in numero inferiore a tre, possono decidere di confluire nel Coordinamento regionale limitrofo, sulla base di decisione assunta a maggioranza fra tutti i Consiglieri dell'Associazione interessata e ratificata dal Consiglio nazionale.~~

~~Parimenti sono accorpate le Associazioni aderenti prive di base territoriale ovvero con base territoriale multiregionale.~~

~~Il Coordinamento regionale ha poteri sull'attività delle Associazioni DLF e di proposta alla Sede nazionale per l'attribuzione delle risorse.~~

~~Esso ha sede nella città ove si trova l'Associazione aderente con maggior numero di soci effettivi, tra quelle costituite su base territoriale.~~

~~Ciascun Coordinamento regionale è composto dai Presidenti delle Associazioni aderenti incidenti sul territorio o a questo accorpate, da quattro membri nominati uno ciascuno dalle prime quattro liste a livello regionale sommando i voti riportati in ambito regionale dalle liste con la medesima denominazione e da due rappresentanti nominati dalla Società FS su proposta del Vice Presidente rappresentante FS cui rispondono funzionalmente con il compito di controllare, nell'ambito del mandato ricevuto, l'attuazione delle attività promosse di cui al secondo comma dell'art. 3 e di rilevare il benessere ottenuto dai soci.~~

~~Il Presidente del Coordinamento è il Presidente dell'Associazione aderente con il maggior numero di soci effettivi, tra quelle costituite su base territoriale.~~

~~Il Presidente convoca e presiede il Coordinamento ed esercita le competenze che gli sono affidate dal Coordinamento stesso nei rapporti con l'Associazione nazionale, con le istituzioni, con le altre Associazioni del tempo libero e con i terzi a livello regionale o interregionale.~~

~~Compito del Coordinamento è quello di assicurare la collaborazione e l'intesa fra le Associazioni al fine di favorire l'erogazione ai soci di servizi omogenei.~~

~~Per la sua attività essa si avvale della collaborazione della struttura tecnico-amministrativa messa a disposizione dall'Associazione aderente con maggior numero di soci effettivi.~~

Art. 22 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglie:

- per concorde volontà ~~della Società FS e delle OO.SS. del Gruppo FS e delle~~ **Organizzazioni sindacali** stipulanti il CCNL;
- per il venir meno dei presupposti necessari al conseguimento dei fini sociali.

In caso di scioglimento i beni di proprietà FS, **non regolati da contratti di locazione**, in uso all'Associazione rientrano nella piena disponibilità **delle Società del Gruppo FS**; quelli di esclusiva proprietà dell'Associazione saranno devoluti, secondo indicazione ~~da parte delle~~ **Organizzazioni sindacali**, a finalità sociali e assistenziali **in favore dei dipendenti delle Società del Gruppo FS.**

Art. 23 – Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore alla data del ...

Art. 24 – Regolamento

Il Regolamento, parte integrante del presente Statuto, disciplina le regole di organizzazione, gestione, amministrazione, contabilità e le norme elettorali.

Art. 25 – Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto potranno essere apportate secondo accordi tra il **Gruppo FS** e le **Organizzazioni sindacali** stipulanti il CCNL, sentito il Consiglio nazionale dell'Associazione.

Art. 26 – Associazioni DLF aderenti

Devono considerarsi soci aderenti le associazioni di seguito elencate, aventi competenza territoriale corrispondente a quella degli ex compartimenti ferroviari:

- Ancona
- Bari
- Bologna
- Cagliari
- Firenze
- Genova
- Milano
- Napoli
- Palermo
- Reggio Calabria
- Roma
- Torino
- Trieste
- Venezia
- Verona

E' inoltre socio aderente l'Associazione Frequentatori.

Art. 27 – Norma finale

Per quanto non espressamente richiamato e previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile.